

STATUTO SOCIALE

Art.1 - Denominazione e sede

L'associazione denominata "ASSOCIAZIONE CULTURALE CAMERATA DUCALE – Ente del Terzo Settore", siglabile "CAMERATA DUCALE ETS", da ora in avanti denominata "associazione", ha sede legale in VERCELLI, Corso Libertà n. 300 e sede amministrativa in Torino Via Nicola Fabrizi n. 22. Eventuali modifiche della sede legale e della sede amministrativa nell'ambito del medesimo Comune potranno essere attuate con semplice delibera dell'assemblea dei soci e relativa comunicazione all'Agenzia delle Entrate, senza dover procedere alla modifica dello statuto. In caso di iscrizione a pubblici registri la modifica della sede dovrà essere comunicata anche alla Pubblica Amministrazione competente.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore qualora operativo.

L'associazione intende acquisire la qualifica di ETS dando mandato agli amministratori di provvedere all'iscrizione nel RUNTS, non appena sarà operativo. Alla data di iscrizione nel RUNTS la denominazione sociale verrà integrata automaticamente includendo l'acronimo ETS.

L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere sedi secondarie e/o sedi amministrative od operative in funzione delle esigenze associative.

L'Associazione è disciplinata dal D.Lgs. 3.7.2017 n. 117 - Codice del Terzo Settore e relative disposizioni di attuazione, dal Codice Civile, nonché dal presente Statuto.

Art.2 - Scopo

L'associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale:

- a) Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio (lett. f – art. 5 CTS), in particolare l'associazione si propone di promuovere, sviluppare e diffondere la cultura musicale, dando, in particolare, rilievo alla promozione della ricerca storica della musica del '700, con riferimento alla figura del compositore G.B.Viotti, sia in ambito regionale - organizzando e gestendo annualmente il VIOTTI FESTIVAL - che in quello nazionale e internazionale.
- b) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (lett. i – art. 5 CTS), l'associazione potrà organizzare attività culturali in senso lato, compresi concerti, dibattiti, incontri, attività didattiche, partiture, registrazioni su supporto digitale, allo scopo di darne un'adeguata e completa diffusione.

L'associazione si propone altresì di favorire, nella prospettiva di creare maggior sensibilità sull'argomento, lo sviluppo delle problematiche e l'aggiornamento culturale riguardanti l'educazione musicale ed artistica in genere, anche attraverso la realizzazione di attività promozionali e l'organizzazione di manifestazioni ricreative, concerti di tutti i generi, compresi quelli di musica cameristica, realizzati sia da gruppi che da solisti, nonché di spettacoli, anche per artisti debuttanti, al fine di premiare e valorizzare i giovani artisti.

L'associazione si propone ancora di realizzare, gestire o promuovere, direttamente o indirettamente, in Italia ed all'Estero, eventi musicali ed artistici in genere atti a sviluppare l'attività artistica, al fine di valorizzare il patrimonio culturale italiano.

Infine, l'associazione si propone di collaborare con lo Stato, la Regione Piemonte e gli enti locali, nonché con enti pubblici o privati, italiani, esteri o internazionali, stipulando con essi apposite convenzioni e ricevendone contributi di qualsiasi tipo, diretti alla realizzazione delle proprie finalità istituzionali.

Tali attività di interesse generale sono svolte in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi e mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi.

L'Associazione può esercitare le seguenti attività diverse da quelle di interesse generale:

- a) Vendita al dettaglio di registrazioni su supporti digitali, di gadget e articoli promozionali, libri e pubblicazioni

Tali attività diverse sono svolte in via secondaria e strumentale rispetto a quelle di interesse generale, secondo i criteri e i limiti previsti dall'art. 5 del D.Lgs. 3.7.2017 n. 117 e relativi decreti attuativi.

Per finanziare le attività istituzionali l'Associazione può esercitare attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva e mediante sollecitazione al pubblico attraverso la cessione di beni o l'erogazione di servizi di modico valore. Tale attività è svolta secondo i criteri e i limiti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 3.7.2017 n. 117 e decreti attuativi.

Nell'ambito e per il miglior perseguimento delle proprie finalità, l'associazione potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali.

L'associazione è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'elettività delle cariche associative e dall'obbligatorietà del bilancio. In particolare, durante la vita dell'associazione, non potranno essere distribuiti, neppure in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la distribuzione o la loro devoluzione non sia imposta dalla legge.

Art.3 - Durata

La durata dell'associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci.

Art.4 - Soci

Possono far parte dell'associazione in qualità di soci le persone fisiche e gli enti collettivi che ne facciano richiesta e che siano successivamente ammessi secondo lo Statuto, sul presupposto della condivisione delle finalità e dei principi statutari dell'Associazione.

Tutti i soci godono dei medesimi diritti nei confronti dell'associazione. L'Associazione favorisce la più ampia partecipazione degli associati, nel rispetto del principio di democraticità della struttura e di non discriminazione tra le parti. Ciascun socio, in particolare, ha diritto di partecipare effettivamente alla vita dell'associazione, di partecipare e intervenire in Assemblea decorsi tre mesi dall'iscrizione nel libro dei soci, con diritto di voto per l'approvazione e per le proposte di modificazione dello statuto sociale, dei regolamenti, per la nomina degli organi direttivi e per l'approvazione dei bilanci dell'associazione, di consultare i libri dell'Associazione presso la sede, facendone richiesta al Consiglio Direttivo, ed estrarne copia. In altri termini, viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo ed ai diritti che ne derivano.

L'ammissione all'Associazione in qualità di socio presuppone la presentazione di una domanda al Consiglio Direttivo, il quale la esamina entro i successivi 60 giorni, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. In caso di domande di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

La delibera di ammissione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

La data dell'iscrizione coincide con quella in cui la domanda è accolta.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, il Consiglio Direttivo motiva le ragioni del rigetto e ne dà comunicazione all'interessato. Chi ha proposto la domanda può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte nella prima convocazione successiva.

Art.5 - Diritti e doveri dei soci

Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione alle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto viene automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltesi dopo il raggiungimento della maggiore età.

I soci sono tenuti al versamento della quota associativa annuale, nella misura ed entro la scadenza determinati dal Consiglio Direttivo. La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

Essi potranno altresì essere tenuti al versamento di quote supplementari per eventuali spese di gestione straordinarie, previa approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo.

I soci sono tenuti all'osservanza delle disposizioni contenute nell'Atto costitutivo, nel presente Statuto e nell'eventuale regolamento interno dell'associazione, nelle deliberazioni prese dai suoi organi rappresentativi e nella normativa applicabile.

I soci che abbiano adempiuto ai doveri statutari e regolamentari hanno il diritto di partecipare a tutte le attività dell'associazione.

La qualità di socio è strettamente personale e non è trasmissibile.

Art.6 - Decadenza dei soci

La qualifica di socio è a tempo indeterminato, ma la stessa può venire meno in qualsiasi momento per i seguenti motivi:

- a) recesso del socio da comunicarsi al Consiglio Direttivo dell'Associazione con lettera raccomandata o posta elettronica certificata; il recesso ha effetto immediato, ma non libera il recedente dal versamento delle quote associative per l'anno in corso;
- b) esclusione per morosità protrattasi per oltre tre mesi dalla scadenza fissata per il versamento della quota associativa annua;
- c) esclusione per gravi motivi deliberata dal Consiglio Direttivo. In particolare, l'esclusione potrà essere

pronunciata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio che commetta azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento dell'associazione. Contro la decisione del Consiglio direttivo è sempre ammesso il ricorso all'Assemblea;

d) decesso della persona fisica associata o scioglimento dell'ente associato.

I soci che abbiano receduto o siano stati esclusi dall'associazione o che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non possono ripetere i contributi versati, ne' hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

Art. 7 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

L'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio Direttivo.

Il Presidente.

Sono organi dell'Associazione anche l'Organo di controllo e il Revisore Legale dei conti ove la nomina sia facoltativamente deliberata dall'Assemblea degli associati, in assenza di un obbligo in tal senso in base agli artt. 30 e 31 del D.Lgs. 3.7.2017 n. 117.

Art. 8 - Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci costituisce l'organo supremo dell'Associazione ed è composta da tutti i Soci in regola con il pagamento della quota associativa per l'anno in corso.

L'assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio di esercizio ed, eventualmente, del bilancio sociale.

Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'assemblea può venire convocata nel maggior termine di sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea si riunisce inoltre ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo oppure lo richieda almeno un decimo dei Soci con diritto di voto o l'Organo di controllo, ove nominato.

Hanno diritto di voto in assemblea tutti i soci maggiorenni iscritti, da almeno tre mesi, nel libro degli associati. Ogni associato ha un voto, ad eccezione dei soci che siano enti del Terzo Settore ai quali è attribuito un voto ogni trenta associati, fino ad un massimo di cinque voti. Ciascun socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio con diritto di voto che non sia titolare di cariche sociali nell'Associazione, mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di tre associati. Il voto si esercita in modo palese.

Possono prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli soci in regola con il versamento della quota associativa annua.

L'assemblea viene convocata dal Presidente a mezzo posta elettronica ovvero con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, almeno dieci giorni prima del giorno fissato per la sua convocazione. L'avviso contiene il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione e l'ordine del giorno.

Il bilancio dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea, deve rimanere depositato presso la sede dell'Associazione nei dieci giorni che precedono l'assemblea per la sua approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla sua lettura. Il bilancio deve riprodurre in modo fedele e veritiero la situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell'Associazione.

Art. 9 - Attribuzioni dell'Assemblea dei Soci.

All'assemblea dei Soci spetta di determinare gli indirizzi generali per il conseguimento delle finalità statutarie e di vigilare sull'attuazione dei relativi programmi d'attività, delegando e motivando il Consiglio Direttivo. In particolare sono di competenza dell'Assemblea dei Soci:

- la nomina e la revoca dei componenti del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo ed il Revisore Legale dei conti; i primi componenti del Consiglio direttivo sono nominati nell'Atto costitutivo;
- l'approvazione del bilancio consuntivo e degli eventuali bilanci preventivi, oltre al bilancio sociale ove si renda necessario per legge;
- la deliberazione sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e la promozione di azioni di responsabilità nei loro confronti;
- La determinazione dei programmi annuali di attività, che dovranno essere attuati dal Consiglio Direttivo.
- La modifica dell'atto costitutivo o del presente Statuto;
- l'approvazione di ogni regolamento predisposto dal Consiglio direttivo, la cui adozione sia ritenuta opportuna per l'organizzazione dell'Associazione;
- la decisione sul ricorso proposto contro le delibere del Consiglio direttivo di rigetto alla domanda di iscrizione e di esclusione del socio;

- La deliberazione di scioglimento, di trasformazione, di fusione o di scissione dell'Associazione e di devoluzione del patrimonio;
- la deliberazione sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo e, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti. L'assemblea nomina inoltre un segretario e, se necessario, due scrutatori.

Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, copia dello stesso dovrà essere messa a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo al fine di garantirne la massima diffusione.

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto di voto, in proprio o per delega, e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In seconda convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti.

In ogni caso, per deliberare modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto occorre, in prima convocazione, la presenza di almeno tre quarti dei soci ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, mentre, in seconda convocazione, la presenza della metà più uno dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci, tanto in prima che in seconda convocazione.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non possono votare.

È anche consentito l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, come a mezzo teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal presidente e da tutti gli intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale.

Verificatisi tali presupposti, l'Assemblea si considera comunque tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario.

Art. 10 - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è nominato dall'Assemblea dei Soci ed è composto da un minimo di tre membri ad un massimo di sette membri, secondo le deliberazioni assembleari.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e scadono in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di durata della carica e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo elegge tra i propri membri:

- Il Presidente
- Il Vice Presidente
- Il Segretario.

Per l'incarico di componente del Consiglio direttivo, anche quale Presidente, è possibile riconoscere un compenso nel rispetto dei criteri definiti all'art. 8 del D.Lgs. 117/2017.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente con almeno cinque giorni d'anticipo, ridotti a due in casi di urgenza. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i componenti, purché l'Organo di controllo, ove nominato, sia stato informato e non vi si opponga. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario oppure ne sia fatta richiesta da almeno due consiglieri. Alle riunioni del Consiglio direttivo hanno diritto di intervenire, senza esprimere il voto, i membri dell'Organo di Controllo, ove nominato.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo, per la loro validità, debbono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Il verbale della riunione è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio direttivo si svolge, ordinariamente, alla presenza contestuale dei componenti nel luogo indicato nell'avviso di convocazione. E', in ogni caso, possibile svolgere la riunione non con la presenza fisica dei

partecipanti in un medesimo luogo, ma mediante mezzi di telecomunicazione, dei quali deve essere fornita indicazione nell'avviso di convocazione. La modalità prescelta deve consentire al Presidente di verificare l'identità dei partecipanti e di regolare lo svolgimento della riunione, di percepire lo svolgimento dell'assemblea al fine della verbalizzazione e ai partecipanti di interagire ed esprimere il voto. In tal caso, la riunione si considera tenuta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.

Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, i rimanenti provvederanno alla convocazione dell'assemblea dei soci per surrogare i mancanti; i nuovi consiglieri così nominati rimarranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

Il Consiglio Direttivo deve considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualunque altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.

Art. 11 - Attribuzioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti necessari per l'attuazione delle finalità statutarie.

In particolare, sono di competenza del Consiglio Direttivo:

- la nomina fra i propri membri del Presidente e del Vice Presidente.
- La nomina fra i propri membri del Segretario.
- L'attuazione dei programmi e dei provvedimenti approvati dall'assemblea dei Soci.
- il compimento degli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria in nome e per conto dell'Associazione
- la convocazione dell'Assemblea e l'esecuzione delle deliberazioni conseguenti.
- la determinazione delle quote associative e della scadenza entro la quale effettuare il pagamento.
- La redazione del bilancio consuntivo e degli eventuali bilanci preventivi dell'Associazione, oltre all'eventuale bilancio sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.
- La deliberazione sulle domande di ammissione dei soci ed in merito all'esclusione dei soci.
- La nomina del Direttore Artistico dell'Associazione.
- la predisposizione dei regolamenti interni che si rendano necessari per il miglior svolgimento della vita associativa per la successiva approvazione in Assemblea.
- lo svolgimento di ogni altro compito che non sia attribuito dallo Statuto o dalla normativa applicabile ad altro organo.

Art. 12 - Il Presidente

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo e le riunioni dell'Assemblea dei Soci.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

In caso d'impedimento, le sue funzioni sono assunte dal Vicepresidente.

Art. 13 - Il Vice Presidente

Il Vice Presidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Art. 14 - Il Segretario

Il Segretario collabora con il Presidente nella redazione della corrispondenza e compila i verbali che sottoscrive con il Presidente stesso.

Segue lo svolgimento dell'attività del Consiglio Direttivo fornendo la propria collaborazione per la predisposizione dei programmi, dei preventivi e delle procedure.

ART. 14-bis Organo di controllo

L'organo di controllo è nominato facoltativamente dall'Assemblea dei Soci, ove non si renda obbligatorio per legge ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo può essere monocratico o collegiale, secondo quanto stabilito dall'Assemblea in sede di nomina. In caso di composizione collegiale, i requisiti di cui all'art. 2397, comma 2, c.c. devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Ad essi si applicano le disposizioni di cui all'art. 2399 c.c..

L'organo di controllo dura in carica tre esercizi e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di durata della carica. I componenti dell'Organo di controllo sono rieleggibili.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto

funzionamento

- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 5 (attività di interesse generale), 6 (attività diverse), 7 (raccolta fondi) e 8 (assenza dello scopo di lucro e divieto di distribuzione degli utili) del D.Lgs. 117/2017;
- attesta che il bilancio sociale, ove necessario, sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art. 14 del D.Lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci;
- può esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31 comma ., la revisione legale dei conti.

Il componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

I componenti dell'Organo di controllo partecipano, senza diritto di voto, alle adunanze dell'Assemblea e alle riunioni del Consiglio Direttivo.

ART. 14-ter Organo di Revisione legale dei conti

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs. 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Se la revisione legale dei conti è affidata dall'Assemblea all'Organo di controllo, i componenti di tale organo sono scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 15 - Patrimonio e risorse finanziarie dell'Associazione

Il Patrimonio e le risorse finanziarie dell'Associazione sono costituite:

- dalle quote sociali annuali, il cui ammontare è stabilito dal Consiglio Direttivo;
- da apporti di beni mobili e immobili dei soci
- dai redditi derivanti dal patrimonio dell'Associazione
- dai proventi derivanti dallo svolgimento delle attività di interesse generale dall'Associazione;
- da sovvenzioni, oblazioni, contributi di Enti pubblici o privati, lasciati da parte di soci, di privati cittadini, di Fondazioni, Associazioni, Enti ed organismi privati e pubblici locali, nazionali, europei ed internazionali;
- da eredità o legati;
- dai proventi conseguiti attraverso lo svolgimento di eventuali attività economiche diverse da quelle di interesse generale, comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- proventi dell'attività di raccolta fondi;
- da erogazioni liberali e contributi ricevuti dai soci e da terzi e da eventuali sponsorizzazioni;
- da avanzi di gestione comunque denominati;
- dalla donazione di beni materiali e dalla concessione di diritti reali da parte di soci, privati cittadini, enti pubblici e privati.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché fondi, capitale e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo durante la propria vita.

Eventuali avanzi di gestione dovranno essere obbligatoriamente reinvestiti in favore delle attività istituzionali statutariamente previste.

Art.16 - Esercizi sociali

L'esercizio sociale inizia il 01.01 (primo gennaio) e termina il 31.12 (trentun dicembre) di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio sociale, il Consiglio Direttivo predispone il bilancio dell'esercizio, sottoponendolo all'approvazione dell'Assemblea dei Soci, nei termini di cui all'art.8 del presente statuto sociale. Il bilancio d'esercizio è redatto e depositato secondo la normativa applicabile.

Ove ricorrano i presupposti dell'art. 14 del D.Lgs. 3.7.2017 n. 117, il Consiglio direttivo predispone per ogni esercizio il bilancio sociale, redatto, depositato e pubblicato secondo la normativa applicabile.

Art. 17 - Scioglimento

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 117/2017, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore operanti in identico

o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati, nonché individua gli enti del Terzo settore operanti in identico o analogo settore ai quali devolvere il patrimonio residuo, fatta salva diversa destinazione imposta dalla Legge.

Art. 18 - Regolamento interno

E' demandata all'Assemblea dei soci la redazione e l'approvazione del regolamento interno dell'associazione, nel quale prevedere tutti gli aspetti necessari per la gestione e la vita operativa dell'Associazione.

Art. 19 - Direttore Artistico

Il Consiglio Direttivo provvede alla nomina del Direttore Artistico dell'Associazione, determinandone le mansioni ed i compiti, nonché l'inquadramento contrattuale.

Art.20 - Norma di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento al D.Lgs. 3.7.2017 n. 117 e alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.